



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

“Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito denominato Codice;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”* di seguito indicato come *“Ministero”*;

VISTO l’articolo 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell’interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;

VISTO il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l’Agenzia del Demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all’Amministrazione della Difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell’interesse culturale;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all’articolo 12, comma 3 del Codice;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Articolo 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le Direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle Direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle Direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le Direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Articolo 3

Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'articolo 2 si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 4

Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le Direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 5

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

IL CAPO DIPARTIMENTO
(*arch. Roberto Cecchi*)
F.to Cecchi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ALLEGATO A

al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati "Enti"), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli Enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

- accedono al sito del MiBAC - sezione "Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico", oppure si collegano al sito www.benitutelati.it
- inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
- concordano con le Direzioni Regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
- ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
- si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli Enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

- compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive". In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le Direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive").

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli Enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

- inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla Direzione Regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'Ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le Direzioni regionali:

- verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli Enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli Enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori

(da lista) Scegliere una delle opzioni

_____ (campo di testo) Inserire un testo

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario

- Stato
- Regione
- Provincia
- Comune
- Città metropolitane
- Ente o Istituto pubblico
- Persona giuridica privata senza fine di lucro

2. Riferimenti dell'Ente proprietario

denominazione dell'Ente	_____
C.F. o P.I. dell'Ente	_____
indirizzo dell'Ente	_____
regione	_____
provincia	_____
comune	_____
CAP	_____
email	_____
legale rappresentante	
cognome	_____
nome	_____
carica	_____
C.F.	_____
responsabile del procedimento	
cognome	_____
nome	_____



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ELENCHI

3. Regione (da lista)

Nota esplicativa

E' disponibile sul database la lista delle regioni.

4. Provincia (da lista)

Nota esplicativa

E' disponibile sul database la lista delle province.

5. Comune (da lista)

Nota esplicativa

E' disponibile sul database la lista dei comuni.

6. Denominazione del bene _____

Nota esplicativa

Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

7. Localizzazione

località _____
denominazione stradale _____
toponimo di località _____
numero civico _____
km _____

Nota esplicativa

Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.

La località è obbligatoria. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: toponimo/denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.

La lista dei CAP è disponibile sul database.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SCHEDE DESCRITTIVE

8. Natura del bene

- fabbricato
- unità immobiliare
- elemento architettonico
- manufatto
- giardino o parco
- terreno
- complesso architettonico
- spazio urbano
- edificio di culto

- bene appartenente ad un complesso
denominazione del complesso S/N

Nota esplicativa

fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.)

unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.

elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.)

manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc)

giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.

terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.

spazio urbano: pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani aperti.

complesso architettonico: si intende un sistema di più corpi di fabbrica, collegati fisicamente tra loro a formare un'entità spazialmente circoscritta.

edificio di culto: edificio consacrato dedicato al culto (chiesa, cappella)

9. Periodo di realizzazione

Anno _____

oppure

Frazione di secolo

- fine
- inizio
- metà
- prima metà



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- seconda metà

Secolo _____

oppure

Periodo

- Precedente al 1400
 Compreso tra il 1400 e il 1700
 Compreso tra il 1700 e il 1900
 Successivo al 1900
 Realizzato da non oltre 50 anni

Nota esplicativa

Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.

Il secolo deve essere espresso in numeri romani.

La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale

- Nessuna valutazione
- Valutazione positiva art. 4 L.1089/1939
Art. 5 D.lgs. 490/1999
art. 3 D.P.R. 283/2000
art. 1 L. 410/2002
- Valutazione negativa art. 4 L.1089/1939
Art. 5 D.lgs. 490/1999
art. 3 D.P.R. 283/2000
art. 1 L. 410/2002

Nota esplicativa

Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

11. Coordinate geografiche

Sistema di riferimento _____

coordinata x _____

coordinata Y _____

Localizzazione geografica

Nota esplicativa

Preferibilmente le coordinate metriche del punto vanno espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40. Altri sistemi di riferimento vanno indicati nell'apposito campo.

Nel caso non si abbiano a disposizione le coordinate geografiche è possibile procedere alla localizzazione diretta del punto attraverso la funzionalità on-line di localizzazione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

geografica.

12. Riferimenti catastali

comune catastale

foglio

particella/e

subalterno

Nota esplicativa

Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.

Va specificato se l'identificativo catastale si riferisce al Catasto Fabbricati (C.F.) o al Catasto Terreni (C.T.).

Il campo non è obbligatorio quando il bene è uno "spazio urbano".

13. Confinanti

altre particelle catastali

comune

foglio

particella

altri elementi di confine

Nota esplicativa

Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 12; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.

Il campo è obbligatorio quando il bene è uno "spazio urbano".

14. Destinazione d'uso attuale

Categoria

*Uso specifico
prevalente
(da lista)*

*Uso specifico
secondario
(da lista)*

- Non utilizzato
- Residenziale
- Commerciale
- Terziario-direzionale
- Logistico-produttivo
- Culturale
- Studio d'artista
- Sportivo
- Ludico-ricreativo
- Turistico-ricettivo
- Ristorazione
- Servizi pubblici
- Militare
- Luogo di culto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- Attrezzatura tecnologica
- Altro

Nota esplicativa

La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria "studio d'artista" si richiama quanto disposto all'art. 11, comma 1 lettera b) del Codice.

E' opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.

La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

15. Documentazione fotografica

Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG, GIF o PDF, della dimensione di circa 800x600 pixel.

Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo).

Per i terreni le immagini sono comprese tra un minimo di 5 e un massimo di 10.

Nota esplicativa

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.

L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 800 KB.

16. Stralcio planimetrico

Allegare per ogni bene lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500x1000 pixel.

Nel caso di unità immobiliari è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale, in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500x1000 pixel.

Nota esplicativa

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

Possono essere allegati più documenti planimetrici.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 1 MB:

17. Breve descrizione morfologica e tipologica

campo di testo _____

Nota esplicativa

Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

e costruttivi maggiormente significativi del bene.

18. Breve descrizione storica

campo di testo _____

Nota esplicativa

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

19. Presenza di elementi significativi

Elementi decorativi

- nessun elemento
- affresco
- stemma
- graffito
- lapide
- iscrizione
- tabernacolo
- elementi ornamentali
- altro

Localizzazione

- interno
- esterno

Presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N
Descrizione ed estremi della notifica _____

Presenza di reperti archeologici visibili S/N
Descrizione e localizzazione _____

Nota esplicativa

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera a) del Codice [a) *gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;*”

20. Altra documentazione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aeree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa

L'inserimento della documentazione avverrà mediante up-load dei file.

21. Precedenti schedature effettuate

Tipo di schedatura _____

Soggetto esecutore _____

Anno della schedatura _____

Nota esplicativa

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.